



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 23 OTT. 2015 Protocollo N° 429304/70.01.02 Class: E.80 Prat. 02 Fasc. 2 Allegati N° 1

Oggetto: Vs. prot. 979 del 20.11.2014. Nuovo regolamento Generale del Mercato Ortofrutticolo alla produzione di Sommacampagna e Sona (Verona). Notifica DGR n. 1346 del 2015.

acquevive@mailgarantita.it

Acque Vive Servizi e Territorio srl
Via Cesarina 16
37066 Sommacampagna (VR)

sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

e p.c. Comune di Sommacampagna (VR)
Piazza C. Alberto, 1
37066 Sommacampagna (VR)

sona.vr@cert.ip-veneto.net

Comune di Sona (VR)
Piazza Roma, 1
37060 Sona (VR)

Si fa seguito alla Vs. nota di cui all'oggetto ed alla conseguente corrispondenza intercorsa e si invia, per il seguito di competenza, copia della Deliberazione della Giunta regionale n. 1346 del 09.10.2015 avente ad oggetto "Legge regionale 28 agosto 1986, n. 42 (Mercati alla produzione). Approvazione del regolamento e contestuale riconoscimento del mercato ortofrutticolo alla produzione dei Comuni di Sommacampagna (VR) e Sona (VR)."

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Settore Politiche Attive e
Sostegno alle imprese

Il dirigente
d.ssa Luisa Luise

Amministrazione competente:

Regione Veneto - Sezione Commercio
e-mail: commercio@regione.veneto.it

Oggetto del procedimento:

L.r. 20/1979, art. 7: approvazione regolamenti mercati alla produzione

Responsabile del procedimento:

Avv. Giorgia Vidotti, Direttore Sezione Commercio - Tel. 0412794250

Settore Politiche attive e sostegno alle imprese

Responsabile d.ssa Luisa Luise

Responsabile dell'Ufficio Attività di somministrazione di alimenti e bevande e Mercati: d.ssa Lara Fabris

Referente della pratica: d.ssa Lara Fabris tel. 0412794247

Termine ed Autorità cui è possibile ricorrere avverso il

provvedimento: 60 giorni - Far Veneto

120 giorni - Capo dello Stato

23/10/2015 Reg Sommacampagna-Sona M produzione-notifica DGR

Dipartimento Sviluppo Economico
Sezione Commercio

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia Tel. 041/2794250-4251 - Fax 041/2794253
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
X Legislatura

PUNTO 57 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 09/10/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1346 / DGR del 09/10/2015

OGGETTO:

Legge regionale 28 agosto 1986, n. 42 (Mercati alla produzione). Approvazione del regolamento e contestuale riconoscimento del mercato ortofrutticolo alla produzione dei Comuni di Sommacampagna (VR) e Sona (VR).

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Bortì	Assente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Segretario verbalizzante	Mario Caramel

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ROBERTO MARCATO

STRUTTURA PROPONENTE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Legge regionale 28 agosto 1986, n. 42 (*Mercati alla produzione*). Approvazione del regolamento e contestuale riconoscimento del mercato ortofrutticolo alla produzione dei Comuni di Sommacampagna (VR) e Sona (VR).

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento approva il regolamento del mercato ortofrutticolo alla produzione dei Comuni di Sommacampagna e Sona e, per l'effetto, provvede al riconoscimento dello stesso ai sensi del provvedimento del Consiglio regionale 29 ottobre 1987, n. 588.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La legge regionale 28 agosto 1986, n. 42 (*Mercati alla produzione*), articolo 7, in materia di mercati alla produzione stabilisce che «i regolamenti di ciascun mercato devono essere adottati dall'ente istitutore, sentito l'ente gestore, e devono essere sottoposti all'approvazione della Giunta regionale».

Il provvedimento del Consiglio regionale 29 ottobre 1987, n. 588 (*Criteri per la formulazione dei regolamenti dei mercati alla produzione*), articolo 2, nel definire i criteri per la formulazione dei regolamenti per i mercati alla produzione, stabilisce altresì che l'approvazione del regolamento costituisce contestuale riconoscimento con riferimento ai mercati già operanti alla data del provvedimento consiliare.

Rispettivamente con deliberazione del Consiglio del 24 settembre 2014, n. 46 (*Approvazione nuovo Regolamento Generale del Mercato Ortofrutticolo di Sommacampagna e Sona*) e con deliberazione del Consiglio del 29 settembre 2014, n. 70 (*Approvazione nuovo regolamento generale del mercato ortofrutticolo di Sommacampagna e Sona*) i Comuni di Sommacampagna e Sona hanno approvato – sentito l'ente gestore Acque Vive Servizi e Territorio s.r.l. (da qui in avanti denominata "Acque Vive s.r.l.") – il nuovo regolamento del mercato ortofrutticolo alla produzione di Sommacampagna e Sona.

Il suddetto regolamento è pervenuto in data 20 novembre 2014 da parte della società di gestione del mercato Acque vive s.r.l.

Con nota prot. 44367/70.01.02 del 2 febbraio 2015, i competenti uffici regionali hanno sollevato alcuni rilievi in ordine al regolamento approvato, chiedendo che lo stesso fosse modificato per adeguarlo a quanto previsto dai criteri di cui al provvedimento del Consiglio regionale n. 588 del 1987, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi di partecipazione al mercato, alla procedura di rilascio e alla durata delle concessioni di posteggio.

Il regolamento del mercato è stato pertanto successivamente modificato con deliberazioni consiliari del Comune di Sommacampagna del 30 marzo 2015, n. 16 (*Approvazione definitiva del Regolamento Generale del Mercato Ortofrutticolo alla produzione dei Comuni di Sommacampagna e Sona*) e del Comune di Sona del 30 aprile 2015, n. 13 (*Approvazione definitiva del regolamento generale del mercato ortofrutticolo alla produzione dei Comuni di Sommacampagna e Sona*), pervenute in data 26 maggio 2015 da parte della società Acque Vive s.r.l.

A seguito dell'istruttoria svolta dai competenti uffici regionali, viste le integrazioni successivamente pervenute con le note sopracitate che provvedono a recepire le osservazioni avanzate dalla Regione, il regolamento in oggetto risulta conforme a quanto previsto dal citato provvedimento del Consiglio regionale n. 588 del 1987.

Ciò premesso, si tratta di approvare il regolamento del mercato ortofrutticolo alla produzione dei Comuni di Sommacampagna e Sona di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la legge regionale n. 42 del 1986 e s.m.i;
- Visto il provvedimento del Consiglio regionale n. 588 del 1987;
- Vista la direttiva del 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno;
- Visto il regolamento del mercato alla produzione di Sommacampagna e Sona (**Allegato A**) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Viste le deliberazioni consiliari del Comune di Sommacampagna e del Comune di Sona rispettivamente n. 16 del 2015 e n. 13 del 2015;
- VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 (*Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1 "Statuto del Veneto"*);

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1986 il regolamento del mercato ortofrutticolo alla produzione dei Comuni di Sommacampagna e Sona di cui all'**Allegato A**, così come adottato dal Consiglio del Comune di Sommacampagna con deliberazione n. 16 del 2015 e dal Consiglio del Comune di Sona con deliberazione n. 13 del 2015, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, per l'effetto, la presente costituisce riconoscimento del mercato ortofrutticolo alla produzione dei Comuni di Sommacampagna e Sona ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento del Consiglio regionale n. 588 del 1987;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO
f.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Luca Zaia





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

ALLEGATO A Dgr n. **1346** del

- 9 OTT. 2015
pag. 1/10



Allegato "B" alla deliberazione di Consiglio
comunale n.

COMUNI DI SOMMACAMPAGNA e SONA
Provincia di Verona

MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI SOMMACAMPAGNA e SONA
Via Cesarina 16 – Sommacampagna (VR)
(costituito con provvedimento del Consiglio Regionale Veneto n° 366 del 30/01/1987)

REGOLAMENTO GENERALE

(Legge Regione Veneto 28 Agosto 1986 n. 42)



Articolo 1 - Gestione del Mercato

La gestione del Mercato Ortofrutticolo alla produzione di Sommacampagna e Sona, costituito con provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto n° 366 del 30/01/1987, è affidata alla società *Acque Vive Servizi e Territorio srl*, con sede in Via Cesarina 16 a Sommacampagna, proprietaria del complesso immobiliare catastalmente identificato al foglio 14, mappale 345, sub 1-2-3-4-5 nel Comune di Sommacampagna VR, nonché titolare delle prerogative dell'ex "*Consorzio per la Gestione del Mercato Ortofrutticolo di Sommacampagna srl*" a seguito di atto di fusione per incorporazione del 30/07/2007, presso notaio Luca Paolucci, rep. n. 16897, raccolta n. 12109.

Ad essa viene affidata la gestione del mercato alla produzione in conformità alla Legge Regione Veneto 28 Agosto 1986 n. 42. (Mercati alla produzione).
Essa dovrà assicurare l'osservanza delle norme regionali, nazionali e comunitarie in ordine al corretto funzionamento del mercato alla produzione.

Articolo 2 - Definizione di Mercato alla Produzione

Ai sensi dell'art. 2 Legge R.V. n. 42/1986 sono mercati alla produzione quelli in cui si attua la concentrazione dei prodotti ottenuti nell'ambito del territorio che gravita sul mercato, offerti da produttori agricoli singoli o associati, da cooperative o loro consorzi, nonché da associazioni di produttori agricoli.
Il mercato rappresenta un servizio di interesse pubblico e tramite la Società di Gestione, assicura la vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione, igienico - sanitaria e consente la libera formazione dei prezzi dei prodotti offerti, nonché svolge attività di promozione e valorizzazione dei servizi prestati e dei prodotti commercializzati. Al fine di incentivare e sostenere forme di commercializzazione diretta dei prodotti agricoli, il Mercato dovrà farsi promotore per istituire e allestire, ai sensi della legge regionale n. 7 del 2008 e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 29 dicembre 2007, spazi che permettano ai produttori conferenti, di esercitare la vendita diretta al consumatore delle produzioni locali di qualità e pregio.

Articolo 3 - Responsabile del Mercato

La società di gestione provvede alla nomina del Responsabile del Mercato (di seguito Direttore del Mercato) ai sensi dell'art. 6 della Legge R.V. 42/1986. Egli dovrà essere in possesso del titolo di Studio di Scuola Media Superiore ed aver maturato una specifica esperienza nel settore della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.
Il rapporto con la Società di Gestione potrà avere natura di collaborazione coordinata e continuativa e sarà regolato da apposita convenzione, che, oltre a pattuirci il compenso, dovrà disciplinare l'attività professionale prestata sul mercato durante la sua apertura, nonché l'attività professionale di consulenza ai produttori ed assistenza alla Società stessa negli altri periodi dell'anno.

Il Responsabile del Mercato deve:

- Sovrintendere al regolare funzionamento del mercato e ai relativi servizi;
- Emanare ordini di servizio nei limiti delle proprie attribuzioni, dandone comunicazione al Presidente;
- Accertare i requisiti degli operatori per l'ammissione alle vendite e agli acquisti;
- Provvedere all'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal servizio di vigilanza sanitaria;
- Organizzare il servizio pubblico di rilievo statistico di prezzi e quantità;
- Redigere la relazione annuale relativa all'andamento generale di mercato;
- Intervenire per dirimere equamente eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
- Esercitare le funzioni di polizia amministrativa attraverso i Vigili Urbani messi appositamente a disposizione dal Comune, su richiesta della Società;
- Adottare i provvedimenti disciplinari di sua competenza e far allontanare dal mercato le persone che ne turbino il regolare funzionamento;
- Verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro del personale che a vario titolo opera sul mercato;



- Controllare periodicamente il rispetto delle normative relative all'adeguamento delle strutture di Mercato quale ambiente di lavoro prestando altresì attenzione al rispetto di quanto previsto per le norme antincendio e di primo soccorso negli ambienti di lavoro;
- Verificare che il personale che a vario titolo opera sul Mercato sia adeguatamente formato e informato sui rischi da lavoro, sul primo soccorso e sulle normative antincendio;
- Svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative, regolamentari, oltre che dalla Società di Gestione;
- Far applicare il presente regolamento in ogni sua parte, compresi gli ordini di servizio o regolamenti interni che saranno di volta in volta adottati, in funzione delle esigenze specifiche che si determineranno.

Articolo 4 - Altro personale

Il Direttore del Mercato può essere coadiuvato nell'esercizio dei suoi compiti da collaboratori subalterni assunti dalla Società di Gestione, in relazione alle effettive necessità del mercato, con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa oppure di lavoro dipendente.

Articolo 5 - Polizia di mercato

La Società di Gestione, in accordo con il Direttore del mercato, determina il numero e il periodo di permanenza di agenti della Polizia Locale, che saranno richiesti ai Comuni di Sommacampagna e Sona, previa specifica convenzione. Essi dovranno attenersi alle istruzioni loro impartite dalla Direzione del Mercato al fine di far osservare la corretta applicazione della vigente normativa in ordine al regolare svolgimento del mercato stesso.

Articolo 6 - Servizio igienico-sanitario

La Società di Gestione collabora con i responsabili territoriali del settore igienico sanitario, in tutte le operazioni che si rendessero necessarie. La Società di Gestione al fine di garantire la salubrità dei prodotti agricoli e alimentari commercializzati sul mercato, provvederà per il tramite del Direttore del Mercato, a istituire un sistema di controllo e tracciabilità delle merci con analisi certificate di laboratorio a campione in funzione delle quantità, qualità, e provenienze dei prodotti in transito e commercializzati. Tale sistema di autocontrollo conforme alle norme che regolano il settore, sarà condiviso, formalizzato e sottoscritto per accettazione con gli operatori di mercato e i produttori conferenti.

Articolo 7 - Servizi di mercato

La Società di Gestione, provvede inoltre all'istituzione e disciplina di tutti quei servizi che rispondono a effettive esigenze di mercato:

- Servizio d'informazione statistica e prezzi;
- Servizio di pesatura e verifica pesi;
- Servizio informatizzazione unificato relativo alle operazioni di compravendita;
- Servizio di assistenza tecnica agronomica ai produttori agricoli conferenti, esercitata per il tramite del Direttore del Mercato o altro personale specifico opportunamente incaricato dalla Società di Gestione.

Ai sensi dell'art. 10 Legge RV 42/1986 i corrispettivi per i servizi offerti dal mercato, compresi quelli in appalto, sono proposti dall'ente gestore, sentite le rappresentanze provinciali delle organizzazioni professionali interessate.

Articolo 8 - Pesatura dei prodotti

Ciascuna concessionaria di posteggio provvede al peso delle derrate mediante bilance automatiche fornite dalla Società di Gestione e installate nel rispettivo posteggio. Tali strumenti dovranno essere sempre mantenuti in perfetta efficienza dai rispettivi utilizzatori e posti in vista degli operatori.

Nulla sarà dovuto dai compratori per l'utilizzo di tali strumenti all'atto della vendita dei prodotti.



La Direzione del mercato potrà comunque effettuare, anche dietro richiesta, controlli preventivi e successivi sul peso delle derrate commercializzate.

Articolo 9 - Rilevazioni statistiche e prezzi

Il servizio di statistica e formazione dei prezzi è organizzato dalla Direzione del mercato e dovrà rilevare in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica, le quantità, varietà e qualità dei prodotti conferiti nel mercato e i relativi prezzi di vendita per peso netto. La Società di Gestione dovrà dare precise indicazioni in ordine alla modalità di rilevazione ed ai documenti necessari, oltre al sistema di elaborazione dei dati ottenuti.

I dati riferiti a singoli operatori sono soggetti al segreto d'ufficio e rispettosi delle normative in materia di privacy e gestione dei dati sensibili. Gli operatori dovranno quotidianamente fornire alla Direzione del mercato, tramite supporti informatici compatibili con quanto in dotazione alla Società di Gestione, le indicazioni relative alle transazioni effettuate secondo le disposizioni impartite dalla Società di Gestione.

I risultati globali delle indagini devono essere oggetto della massima divulgazione e sono sistematicamente trasmessi alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 12 L.RV 42/1986.

Articolo 10 - Operatori alle vendite ed agli acquisti

Sono ammessi alle operazioni di mercato i soggetti previsti dall'art. 11 della LRV 42/1986 come modificata dalla LRV 20.8.1987 n. 43 e cioè:

1) Venditori:

- I produttori singoli;
- I produttori associati in cooperative;
- I consorzi di cooperative di produttori;
- Le associazioni di produttori;
- I commissionari.

I produttori singoli o associati possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.

I commissionari possono vendere solo prodotti in conto commissione di proprietà dei produttori singoli o associati e non possono commercializzare in proprio come venditori o compratori.

2) Compratori:

- I commercianti all'ingrosso;
- I commercianti al dettaglio singoli o associati;
- Le aziende di trasformazione;
- Gli altri soggetti previsti dalla normativa vigente.
- Con il rispetto dell'orario e delle modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 21, sono ammessi agli acquisti anche i consumatori per almeno due ore giornaliere.

La Società di Gestione potrà sottoporre la partecipazione dei Compratori alle operazioni mercantili al rilascio di idonee garanzie finanziarie per acquisto a credito.

Tale procedura verrà concordata, ove possibile, con gli Enti Gestori dei Mercati alla Produzione limitrofi. In tal caso la Società di Gestione dovrà inviare loro apposite e tempestive comunicazioni di ogni sospensione o conclusione.

Articolo 11 - Accesso alle operazioni di mercato

L'ammissione degli operatori alle vendite e agli acquisti è autorizzata all'Ente Gestore in seguito a formale domanda nella quale, tra l'altro, dovrà essere dichiarato di conoscere e rispettare il presente Regolamento.

Il Direttore del mercato dovrà accertarne l'appartenenza esclusivamente ad una delle categorie previste dall'art. 11 LRV n. 42/86 e succ. mod. mediante l'esame della seguente documentazione da allegarsi alla domanda di ammissione (Prov. Consiglio Regionale 29/10/1987 n. 588, art.12):



VENDITORI

- a) certificazione di iscrizione all'Albo, ove previsto;
- b) certificazione della CCIAA che attesti l'appartenenza alle cooperative, consorzi di produttori, associazioni e organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, qualora non sia richiesta l'iscrizione in apposito Albo;
- c) certificazione rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è ubicata l'attività produttiva, in mancanza delle suddette attestazioni.

ACQUIRENTI

Certificazione della CCIAA o del Sindaco dalla quale risulti l'appartenenza ad una delle seguenti categorie:

- commercianti all'ingrosso o al minuto (leggasi "al dettaglio")
- aziende che provvedono alla lavorazione, trasformazione e conservazione e commercializzazione dei prodotti in vendita nel mercato.

Per i commercianti al minuto, gli ambulanti ed i responsabili di pubblici esercizi di ristorazione è sufficiente l'esibizione di valida autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività.

Per le comunità, convivenze, cooperative di consumo, spacci aziendali, gruppi di acquisto e unioni di volontarie, società di approvvigionamento e di distribuzione a partecipazione pubblica è sufficiente la dichiarazione del legale rappresentante.

I venditori dovranno inoltre espressamente impegnarsi a:

- corrispondere alla Società di Gestione le penali previste dall'art. 22 del presente Regolamento nel caso di mancata osservanza degli impegni assunti.

I compratori dovranno inoltre espressamente impegnarsi a:

- corrispondere alla Società di Gestione le penali previste dall'art.22 del presente Regolamento nel caso di mancata osservanza degli impegni assunti.

I compratori dovranno inoltre espressamente impegnarsi a:

- fornire, quando richieste, le garanzie finanziarie giudicate idonee dalla Società di Gestione nel caso di acquisti a credito;

Tutte le persone ammesse al mercato dovranno preventivamente richiedere autorizzazione all'accesso al Direttore del mercato che potrà in ogni caso richiedere le generalità a fronte di presentazione di un documento di riconoscimento.

La Direzione del mercato può rilasciare eccezionalmente apposito permesso di accesso al mercato a persone che ne giustificano l'interesse. E' altresì espressamente vietato l'ingresso, la sosta e la permanenza di persone o mezzi non conosciuti o autorizzati dal Direttore del mercato.

Articolo 12 - Calendario e orario del mercato

Il calendario e l'orario delle operazioni mercantili, dovranno essere indicati dalla Società di Gestione, possibilmente in accordo con i limitrofi mercati alla produzione.

Le operazioni avranno luogo tutti i giorni fatta eccezione per quelli espressamente indicati nel calendario.

L'orario delle operazioni, che dovrà tenere conto di eventuali criteri fissati dalla Giunta Regionale, dovrà sempre essere esposto in posizione ben visibile dagli interessati.

L'orario di mercato deve poter consentire agli operatori, oltre alle operazioni di vendita, anche quelle di movimentazione della merce, nonché le indispensabili contrattazioni.



Articolo 13 - Posteggi di Vendita

Per posteggio si intende uno spazio di mercato delimitato, con segni convenzionali, utilizzato per l'esposizione e la contrattazione dei prodotti. Le dimensioni minime e massime di ciascun posteggio e la durata dell'assegnazione/autorizzazione (in conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo), saranno stabilite dalla Società di Gestione, sentito il parere non vincolante degli operatori.

All'assegnazione dei posteggi possono concorrere i soggetti indicati all'art. 10 del presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 11 dei "criteri per la formulazione dei regolamenti" l'assegnazione dei posteggi è disposta dall'Ente Gestore in base a criteri predeterminati che verranno resi tempestivamente noti.

Qualora l'Ente Gestore indica apposito concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi, nel Bando dovranno venire chiaramente indicati detti criteri, dovrà inoltre contenere tutte le condizioni e norme cui dovrà sottostare il concorrente, ivi compresa la durata dell'assegnazione/autorizzazione (in conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo).

Qualora il numero di richieste validamente presentate risulti superiore ai posteggi disponibili, dovrà essere data preferenza, a parità di requisiti, a quelle forme associative di produttori che dimostrino di aver svolto e di poter svolgere rilevante attività commerciale. In questo caso, a questi ultimi su espressa delega dei produttori può essere concessa l'intestazione del relativo posteggio.

Una parte adeguata dello spazio esistente deve essere comunque riservata e destinata a produttori singoli o associati che non dispongono di posteggio. A tal fine può essere richiesto il pagamento di un diritto, anche commisurato alla quantità di prodotto offerto.

Articolo 14 - Gestione dei posteggi di vendita

La concessione d'uso del posteggio per tutto il periodo di vigenza della stessa è intrasferibile, salvo il trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte dell'impresa concessionaria. In ogni caso gli aventi causa dovranno chiedere alla Società di Gestione la sottoscrizione di un nuovo contratto di concessione che prevederà i medesimi obblighi e avrà medesima scadenza di quello sostituito. Il nuovo concessionario dovrà inoltre possedere tutti i requisiti per la primitiva assegnazione del posteggio.

La Società di Gestione ove non ritenesse validi i requisiti posseduti dal concessionario, rifiuta il sub ingresso indicandone i motivi.

Nel solo caso di trasferimento a causa di morte, gli eredi possono essere autorizzati alla provvisoria prosecuzione dell'attività sino al termine della stagione di raccolta del prodotto anche in mancanza dei requisiti soggettivi di cui al presente Regolamento. Il posteggio deve venire gestito dal relativo concessionario.

Nel caso di assegnazione al singolo produttore questi, in caso di comprovato impedimento, può farsi rappresentare dal coniuge, dal figlio, da un dipendente o da un collaboratore.

Nel caso di assegnazione a persona giuridica, la gestione potrà essere affidata anche a persona diversa da quella del legale rappresentante, purché sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente Regolamento e non si renda responsabile di infrazioni.

Per i rapporti con l'Ente gestore, gli assegnatari devono eleggere domicilio presso il rispettivo posteggio.

In conformità all'atto di assegnazione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata di accesso al rispettivo posteggio la propria ditta e la relativa sede.

Articolo 15 - Uso dei posteggi e delle aree di Mercato

I posteggi debbono essere usati solo per deposito dei prodotti e degli oggetti necessari alle operazioni di vendita. Gli assegnatari dovranno quotidianamente raccogliere i rifiuti di mercato in appositi recipienti che, a loro spese, dovranno essere poi raccolti per lo smaltimento da personale all'uopo incaricato dalla Direzione del mercato. Non è



consentito installare nei posteggi impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità, salvo preventiva autorizzazione scritta dalla Società proprietaria dell'immobile.

La circolazione e la sosta interna, alla intera area del mercato e ai posteggi di: veicoli di qualsiasi natura e tipologia, persone, attrezzature varie e quant'altro necessario, è sottoposta alle norme previste dal Codice della strada e agli ordini di servizio interni che saranno impartiti in base alle esigenze operative, dal Direttore del Mercato o dalla Società di Gestione. Il rispetto di tali norme sarà verificato dal Direttore del Mercato in collaborazione con la Polizia Locale dei Comuni di Sommacampagna o Sona.

Cessata o revocata l'assegnazione i posteggi avuti in concessione dovranno essere riconsegnati all'Ente Gestore, liberi da persone e cose, entro i successivi 15 giorni.

Articolo 16 - Decadenza e revoca delle assegnazioni

Le assegnazioni decadono, oltre che per scadenza del termine, nei seguenti casi:

- a) rinuncia dell'assegnatario,
- b) perdita del possesso dei requisiti prescritti per le vendite nel mercato,
- c) dichiarazione di fallimento dell'assegnatario,
- d) scioglimento della persona giuridica assegnataria o cessazione della ditta individuale,
- e) morte dell'assegnatario, salvo il diritto degli eredi di mantenere l'assegnazione sino alla sua scadenza, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel mercato.

L'assegnazione del posteggio è revocata nei casi di:

- a) trasferimento volontario dell'impresa assegnataria,
- b) accertata morosità nel pagamento del canone di concessione per l'uso del posteggio,
- c) gravi scorrettezze commerciali accertate,
- d) mancanza di prodotto per assenza di produttori conferenti presso il posteggio,
- e) gravi infrazioni alla normativa vigente per il funzionamento e disciplina del mercato che abbiano comportato più di tre sospensioni. In tal caso l'adozione della LRV 42/1986 come stabilito dall'art. 13 c. 3 Legge citata.

La revoca è dichiarata dalla Società di Gestione, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salva ogni altra azione civile e penale.

Articolo 17 - Operazioni di vendita

Le vendite avvengono di regola mediante libera contrattazione. Esse possono avvenire anche mediante asta pubblica. La società di gestione provvede tempestivamente alla massima divulgazione dei dati relativi alle quantità di prodotti introdotti nel mercato. Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei da parte di astatori nominati dalla Società di Gestione. Il venditore ha l'obbligo di indicare il peso, la specie, la varietà, la categoria qualitativa ed il prezzo base della merce offerta. Di regola l'asta dovrà essere bandita mediante sistemi elettromeccanici installati nel mercato.

Articolo 18 - Modalità di vendita dei prodotti

Le vendite devono essere curate direttamente dai venditori così come definiti dall'art 10 del presente Regolamento, eventualmente con l'ausilio di dipendenti e collaboratori autorizzati dal Direttore del mercato.

Ogni altro frequentatore del mercato non può svolgervi attività di compravendita, inserirsi nelle transazioni commerciali o avere interesse alcuno nelle stesse, anche per conto terzi o tramite interposta persona.

La merce offerta in vendita deve essere ordinatamente esposta nei posteggi in modo da non recare intralcio alla circolazione o danno agli altri posteggi.

I conferenti possono ritirare dal mercato i prodotti invenduti al termine dell'orario previsto per le contrattazioni.



Aperte le contrattazioni, la merce venduta e non ritirata deve esser tenuta, a cura del venditore, distinta da quella ancora in vendita.

Il compratore ha facoltà di verificare la merce acquistata, purché la verifica avvenga presso il posteggio del venditore durante la contrattazione. Se essa non risulta conforme allo stabilito, il compratore può rifiutarla, annullando l'acquisto.

Il ritiro dei prodotti dal mercato può tuttavia essere vietato dall'organo competente per motivi di carattere igienico sanitario.

Articolo 19 - Prodotti non ammessi alle vendite

Per le merci che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al Direttore del mercato, che determina il grado di deperimento e la possibilità di porre la merce in vendita.

Per merci non idonee all'alimentazione umana, il Direttore può ordinare l'allontanamento dal mercato. Le spese relative sono a carico del venditore, con facoltà di ripetizione nei confronti del produttore, se responsabile.

Articolo 20 - Norme di commercializzazione

Il detentore della merce e concessionario del posteggio è responsabile della corretta osservanza della normativa commerciale, sanitaria e fiscale che ne disciplina la vendita.

Le operazioni di selezione ed imballo dei prodotti è svolta in conformità alla legislazione comunitaria e nazionale.

La vendita dei prodotti deve avvenire a peso netto.

Chiunque alteri il peso dei relativi contenitori ed imballi mediante bagnatura o altra contraffazione, o ponga in vendita prodotti eccessivamente bagnati, è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti e dal presente Regolamento.

Articolo 21 - Ordine interno del Mercato

Alla Società di Gestione compete l'emanazione delle specifiche disposizioni relative alle pratiche modalità di svolgimento delle operazioni, nonché all'ordine interno del mercato, tramite appositi "regolamenti operativi interni del mercato", per disciplinare in modo dettagliato anche gli adempimenti dei produttori conferenti e dei vari operatori, nonché l'orario e le modalità di ammissione al mercato dei consumatori finali.

Detti regolamenti dovranno anche stabilire le sanzioni amministrative a carico dei contravventori che saranno irrogate su richiesta del Direttore del Mercato, dalle competenti autorità.

Le sanzioni relative alla mancata osservanza del regolamento da parte dei produttori dovranno essere parimenti comminate anche a quei concessionari del posteggi che abbiano permesso o comunque non impedito tali violazioni.

Articolo 22 - Provvedimenti disciplinari

A carico dei produttori e degli operatori che contravvengono alle disposizioni della legge, del presente Regolamento, nonché del regolamento operativo interno del mercato, previsto dal precedente art. 21, anche per atti imputabili a loro collaboratori e dipendenti, verranno presi i seguenti provvedimenti disciplinari:

- 1) in caso di lievi infrazioni (di cui all'allegato 1.):
 - diffida scritta ad opera della Direzione del Mercato;
 - sospensione da ogni attività del mercato sino a tre giorni ad opera della Direzione del Mercato, con provvedimento definitivo.



2) in caso di gravi infrazioni (di cui all'allegato 1.) ad opera del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione tramite il suo Presidente;

- sospensione da ogni attività di mercato fino a tre mesi, salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria nel caso si ravvedano gli estremi del reato;
- revoca della concessione del posteggio.

La continuazione dell'attività durante il periodo di sospensione è considerata "infrazione grave".

Le suddette infrazioni saranno nel dettaglio definite dal regolamento operativo interno del mercato e potranno essere soggette a sanzioni pecuniarie, variabili in base alla gravità, da un minimo di Euro 12,91 ad un massimo di Euro 516,46, irrogate su richiesta del Responsabile del Mercato, dalla Polizia Locale dei comuni di Sommacampagna o Sona, sulla base della specifica convenzione da approvarsi da parte del Comuni soci o da altra autorità competente autorizzata.

L'adozione dei provvedimenti di sospensione da ogni attività di mercato o revoca della concessione di posteggio, per gravi infrazioni, è soggetta a parere della Commissione Regionale dei Mercati alla Produzione ai sensi dell'art. 13 della LRV 42/1986. Il provvedimento è adottato dalla Società di Gestione, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo ai sensi del citato art. 13.

Allegato 1.)

Sono definite "Lievi infrazioni":

- utilizzo di imballaggi difettosi o non a norma
- mancato rispetto degli spazi assegnati
- infrazioni alla circolazione interna
- violazione degli orari stabiliti di apertura e chiusura del mercato
- utilizzo non corretto di impianti e strutture del mercato
- comunicazione incompleta o ritardata dei dati richiesti (art. 9)
- quelle espressamente richiamate nel regolamento operativo interno

Per tali infrazioni, dopo un primo richiamo verbale, il Direttore del mercato, potrà fare una diffida scritta e, se continua l'inadempienza, disporre la sospensione di ogni attività fino a un massimo di 3 giorni, oltre l'applicazione di sanzioni pecuniarie che potranno variare da un minimo 12,91/€ ad un massimo di 200/€

Sono definite "Gravi infrazioni":

- svolgimento di attività durante il periodo di sospensione
- violazione delle norme igienico sanitarie
- commercializzazione di prodotti non conformi agli standard di qualità e sanità o non ammessi
- Violazioni di norme del codice penale
- utilizzo di personale, mezzi e attrezzature in difformità alle norme in materia di tutela sindacale e sicurezza sul lavoro
- reiterata mancata comunicazione alla Direzione dei dati richiesti di cui all'art. 9)
- quelle espressamente richiamate nel regolamento operativo interno.

Per tali infrazioni, dopo una prima diffida scritta, il Direttore del mercato potrà proporre alla società di gestione l'adozione di un provvedimento di sospensione di ogni attività fino a un massimo 3 mesi e in casi di particolare gravità la revoca della concessione del posteggio, oltre l'applicazione di sanzioni pecuniarie che potranno variare da un minimo 201,00/€ ad un massimo di 516,46/€



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2015

Letto e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Graziella Manzato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Daniela Stagnoli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/04/2015 come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000 n.267.

Sommacampagna, 15/04/2015

L'INCARICATO COMUNALE
F.to Laura Melchiori

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
- Diverrà esecutive ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Daniela Stagnoli

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO